

(N. 716)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 17 novembre 1949 (V. Stampato N. 638)

presentato dal Ministro delle Finanze

(VANONI)

di concerto col Ministro del Commercio con l'Estero

(BERTONE)

col Ministro degli Affari esteri

(SFORZA)

col Ministro dell'Agricoltura e foreste

(SEGNI)

col Ministro dell'Industria e Commercio

(LOMBARDO IVAN MATTEO)

e col Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 20 NOVEMBRE 1949

Delegazione al Governo di emanare una nuova tariffa generale dei dazi doganali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Governo è autorizzato ad emanare entro dodici mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge una nuova tariffa generale dei dazi doganali, comportante prevalentemente dazi commisurati sul valore delle merci.

Tale nuova tariffa dovrà corrispondere alle esigenze dei consumi, alle necessità della produzione e del lavoro nazionali e tenere anche conto dei progressi tecnici conseguiti nel campo della produzione mondiale.

Nella tariffa potranno essere previste graduali riduzioni dei dazi per specifici settori dell'attività produttiva.

Art. 2.

Nei primi due anni dall'entrata in vigore della nuova tariffa il Governo è inoltre autorizzato a sospendere temporaneamente, in tutto o in parte, l'applicazione dei dazi contemplati dalla tariffa medesima o ad applicarli in misura ridotta in relazione alla situazione dei mercati e alle esigenze degli approvvigionamenti, dei consumi e della riattrezzatura dell'economia nazionale.

Le sospensioni di cui al comma precedente non possono andare oltre il terzo anno dall'entrata in vigore della nuova tariffa.

Art. 3.

È costituita una Commissione parlamentare composta di 20 senatori e di 20 deputati, designati rispettivamente dai Presidenti del Senato e della Camera, con funzione di esprimere il proprio parere intorno alla emana-

zione della tariffa, ai criteri di sospensione o di graduale applicazione di essa ai sensi e nei termini dell'articolo precedente, ed alle trattative per accordi multilaterali in materia tariffaria.

Art. 4.

Nel bilancio della spesa del Ministero delle finanze saranno stanziati i fondi necessari per i lavori inerenti alla emanazione della nuova tariffa doganale e per il funzionamento della Segreteria tecnica della Commissione anzidetta.

A capo di tale Segreteria sarà chiamato un funzionario dell'Amministrazione centrale delle finanze di grado V, che sarà all'uopo collocato nella posizione di fuori ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti.

Per il funzionamento della Segreteria la Commissione può avvalersi dell'opera di estranei all'Amministrazione dello Stato nei limiti e con le modalità e col trattamento economico che saranno determinati con decreti da emanarsi dal Ministero delle finanze, di concerto con quello del tesoro.

Per gli effetti di cui all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge, del previsto importo di 4 milioni, sarà fatto fronte con una corrispondente diminuzione dello stanziamento del capitolo 205, dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1949-50, concernente « costruzione di caselli doganali, ecc. ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.